

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

Padova, 30 luglio 2018

**Circolare n° 12/2018**

**Alla Spett.le Clientela**

**Oggetto:** Gli anticipi di cassa per rimborsi spese possono essere corrisposti in contanti.

Gentili Clienti, L'INL, con la Nota n. 6201 del 16 luglio 2018, precisa che gli anticipi di cassa relativi a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione (quali, ad esempio, i rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio) possono essere corrisposti in contanti. Hanno chiarito quindi che il divieto operativo dal 1° luglio 2018 riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione.

Come si ricorderà (Circolare di studio n° 8/2018 <http://www.bertagnineassociati.com/circolare-8-2018/>), **dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro privati** (a prescindere dalla forma giuridica) **ed i committenti** non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

La **retribuzione/compenso** (nonché ogni anticipo di essa) **deve essere corrisposta** ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), **tramite una banca o un ufficio postale** utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:

- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- Emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

**ATTENZIONE** > I datori di lavoro/committenti che violano l'obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi (o loro anticipi) utilizzando denaro contante sono soggetti ad una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro**.

Tale sanzione **prescinde** dal **numero di lavoratori** interessati dalla violazione e, in caso di pagamenti mensili, trova applicazione **per ciascun mese** in cui si è verificato l'illecito.

Ora, ad integrazione di quanto sopra, l'INL, con la **Nota n. 6201 del 16 luglio 2018**, precisa che l'utilizzo dei suddetti mezzi di pagamento riguarda **esclusivamente** gli **elementi della retribuzione** e **non è obbligatorio** in caso di corresponsione di somme a diverso titolo, tra cui rientrano gli **anticipi di cassa** relativi a spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione (si tratta, ad esempio, dei **rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio**). Le predette somme possono, pertanto, essere corrisposte in contanti.

Riteniamo utile suggerirVi di mantenere, dove possibile, i mezzi alternativi al contante che avete già introdotto (carte prepagate, ecc.) se ciò non Vi comporta particolare disagio e precisarVi che le indennità forfetarie di trasferta non rientrano tra le voci che possono essere anticipate in contanti.

Restiamo a disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti  
**Il Cdl Alessio Bertagnin**